

Pubblicato il 27/02/2024

N. 00814 ~~2024~~ REG.PROV.CAU.
N. 02025/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2025 del 2024, proposto da Lorenzo Giunchi, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ravenna, piazza Kennedy 22;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Dipartimento per il Sist. Ed. di Istr. e Form., Dir. Gen. per il Pers. Scol. c/o Miur, Comm. Naz. Giudic. del Conc. Acc. Ruoli personale Doc. Rel. All'Ins. Ed. Mot. ex art. 1, C. 329 e Ss L. n. 234/21, Comm. Giud. per il Conc. Acc. Ruoli Pers. Doc. Ins. Ed. Mot. Scuola Pr. ex art. 1, C. 329 e Ss L. n. 241/21 E.R., Avvocatura Generale dello Stato per Tutte Le Resistenti, Avvocatura Distrettuale dello Stato di

Bologna per Quanto di Competenza, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Alan Sartini, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

previa adozione misura cautelari: - Esito/Provvedimento/ verbale della prova scritta del sig. Giunchi Lorenzo del 15.01.24 inerente la prova concorsuale per la selezione di personale docente relativo all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, Bando del 04.08.2023;

- Verbale/provvedimento/atto di esclusione del sig. Giunchi Lorenzo dalle procedure di selezione inerenti il Concorso di cui al Bando del 04.08.2023;
- provvedimento/Graduatoria provvisoria dei candidati ammessi alla prova orale per l'Emilia Romagna inerente la prova orale per detto Concorso ed annesso Avviso del 26.01.2024 del sig. Giunchi Lorenzo;
- Esito, a video/schermo del terminale/computer della prova scritta svoltasi il 15.12.23 del solo punteggio di 68,00 del sig. Giunchi;
- Verbale/Provvedimento di esclusione dalla prova concorsuale orale del candidato/aspirante sig. Giunchi Lorenzo collegato all'Esito a video del 15.12.23;
- ove occorra Bando di Concorso, per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, ex art. 1, c. 329 e ss, L. 234/2021;
- tutti gli atti e/o provvedimenti connessi e/o prodromici e/o consequenziali ai suddetti provvedimenti/atti, ancorché non noti al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che non sono positivamente riscontrabili gli stringenti presupposti di estrema gravità ed urgenza prescritti dall'art. 56 c.p.a. per la concessione della richiesta tutela cautelare monocratica, tenuto conto che le allegazioni invocate a sostegno della stessa attengono all'ammissione alla prova orale, la cui ultimazione è calendarizzata per il 18 aprile 2024, mentre nessun concreto pregiudizio è stato comprovato, tantomeno in termini di irreparabilità alla luce della complessiva e concreta situazione, anche economica e finanziaria;

Ritenuta, impregiudicata la valutazione del fumus del ricorso, che non sussistono i presupposti ex art.56 cpa in quanto, come costantemente affermato anche per fattispecie identiche a quella in esame, la mancata concessione delle richieste misure monocratiche cautelari non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare;

Considerato infine che la tutela cui il ricorrente aspira potrà essere resa con pienezza nella fase cautelare ordinaria, nel contraddittorio di tutte le parti e in sede collegiale, ove potranno essere adottate tutte le misure anche atipiche idonee a soddisfare le pretese del ricorrente ove ritenute fondate;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata che dovrà essere effettuata dal ricorrente mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19 marzo 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 27 febbraio 2024.

**Il Presidente ff
Emiliano Raganella**

IL SEGRETARIO